



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Sport

Ordinanza n. 107 del 05/08/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI MALATTIE TRASMESSE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALENZA.

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori e, in particolare, della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che nel 2007, nel 2017 e nel 2020 si sono manifestate in Italia, dei focolai epidemici indotti da casi d'importazione di malattie di origine tropicale (febbre chikungunya e dengue), che sono state trasmesse localmente grazie alla presenza di un vettore competente (zanzara tigre);

DATO ATTO che il sistema regionale di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

VISTA la nota prot. 17201 del 05/08/2024 con la quale il Servizio di Prevenzione dell'ASL SS - Coordinamento Referenti SIMI ha comunicato a questo Comune la presenza, in Via Morandi 14, di un caso sospetto di Dengue importata, malattia virale trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzara *Aedes* infetta;

DATO ATTO dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per

l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

CONSIDERATO al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi;

DATO ATTO CHE:

- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, sancito dall'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome e recepito da Regione Piemonte con DGR 15.05.2020, n. 9-1360, in presenza di un singolo caso sospetto o confermato di arbovirosi da virus chikungunya, dengue o Zika prevede la predisposizione di interventi di disinfestazione da avviarsi, nel periodo giugno-ottobre, entro 24 ore dalla notifica e per un raggio non inferiore ai 100 m (con valore ottimale di 200 m da valutare in base alla tipologia e densità abitativa) dall'abitazione o dal sito di presunta esposizione, ampliato di ulteriori 200 m qualora si verificano altri casi all'interno della prima fascia;
- l'area effettivamente sottoposta a intervento sarà stabilita dal Soggetto Attuatore regionale in seguito ad apposita ispezione del territorio, valutando anche l'eventuale presenza di barriere naturali o artificiali da utilizzarsi come confini e di siti particolarmente sensibili;
- il sito individuato è quello individuato in un raggio di 200 metri dalla Via Morandi;
- gli interventi consisteranno in un intervento adulticida serale sull'area predetta, un intervento larvicida diurno sui siti di sviluppo larvale presenti su suolo pubblico e in interventi informativi e di rimozione e trattamento dei siti di sviluppo larvale presenti su suolo;

DATO ATTO che:

- l'articolo 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- lo scopo della presente Ordinanza è l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;

PRECISATO pertanto che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della presente Ordinanza Sindacale, stante l'urgenza, l'indifferibilità e la contingibilità dell'atto, trattandosi di intervento volto alla tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente alla data odierna, 5 agosto 2024, tra le ore 21.00 e le ore 23,30 circa e comunque sino al termine dell'intervento adulticida;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti nella via in questione;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.i.;

Vista la DGR della Regione Piemonte n. 9-1360 del 15.05.2020;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nella Via Morandi 14

1. di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
2. di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione nella giornata odierna del 05/08/2024 tra le ore 21.00 e le ore 23,30;

ORDINA INOLTRE

3. di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
4. di affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
5. di adottare le seguenti precauzioni relative ai trattamenti adulticidi:
 - durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - tenere al chiuso gli animali domestici e ritirare o proteggere ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi ecc.) con teli di plastica;
 - prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico;
 - dopo il trattamento rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
 - procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
 - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

NEL CASO IN CUI I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DIANO ESITO NEGATIVO, I TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE SARANNO SOSPESI

Si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza alla normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D.Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i., nonché alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2024, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021", esecutiva ai sensi di legge, mediante inserimento nell'elenco semestrale per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di primo livello "Provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi di indirizzo politico".

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'ASL AL, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti la presente ordinanza venga trasmessa mediante P.E.C. per opportuna conoscenza a:

- **Comando di Polizia Locale di Valenza;**
segreteria.polizialocale@cert.comune.valenza.al.it
- **ASL AL - S.I.S.P.;**
aslal@pec.aslal.it
- **Regione Piemonte - Direzione Sanità Settore Prevenzione;**
sanita@cert.regione.piemonte.it

che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.valenza.al.it;

che sia dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 art. 3 comma 4, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro

il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica dello stesso, o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, decorrenti sempre dalla data di notifica del provvedimento.

Valenza, li 5 agosto 2024

IL SINDACO
Maurizio ODDONE

Il Sindaco
Maurizio Oddone
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*